

LEGGE PROVINCIALE 28 aprile 1997, n. 9

Individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione

(b.u. 6 maggio 1997, n. 21)

Art. 1 Localizzazione degli impianti di radiodiffusione

1. Ai fini del conseguimento dell'intesa con lo Stato per la definizione della localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva a termini del comma 14 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", la Provincia autonoma di Trento, considerata la necessità di fornire al cittadino un adeguato servizio radiotelevisivo e tenuto conto delle esigenze dei soggetti concessionari, tutela gli interessi di carattere paesaggistico e storico-ambientale, favorendo al contempo la massima concentrazione degli impianti.

2. In relazione a quanto previsto dal comma 1, la Giunta provinciale, sentita la commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale nonché il comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi di cui alla legge provinciale 11 novembre 1993, n. 35, predispone delle proposte di individuazione di siti per la localizzazione di impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

2 bis. Per le finalità di cui al comma 1 nonché allo scopo di assicurare la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici, nei siti individuati dal piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione o, in attesa dell'approvazione definitiva del piano, nei siti individuati dalla Giunta provinciale ai sensi del comma 2, possono essere installati, oltre agli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva, anche gli impianti fissi per le telecomunicazioni, ivi compresi quelli per la telefonia mobile, per le comunicazioni di emergenza e per il sistema radiomobile provinciale, i ponti radio, gli impianti di comunicazione satellitare e simili. Per l'installazione degli impianti di telecomunicazione si applicano le disposizioni regolamentari previste dall'articolo 61 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, relativo alla protezione dall'esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, e, in quanto richiamata da tale regolamento, la disciplina stabilita dalla presente legge (Comma aggiunto dall'art. 19 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3..

Art. 2 Norme urbanistiche

1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva sono considerati opere di infrastrutturazione del territorio ai sensi dell'articolo 30 delle norme di attuazione del piano urbanistico provinciale, approvato con legge provinciale 9 novembre 1987, n. 26.

2. I comuni provvedono, tramite specifica variante al rispettivo strumento urbanistico vigente secondo le procedure di cui all'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 concernente "Ordinamento urbanistico e tutela del territorio", all'adeguamento dello stesso al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223, entro i successivi centottanta giorni dalla sua approvazione. Ai fini dell'approvazione della variante si prescinde dalla scadenza biennale prevista dal comma 1 dell'articolo 42 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22. La variante dovrà indicare l'area espressamente destinata ad accogliere gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva nonché i relativi servizi, ivi comprese le opere di infrastrutturazione per garantirne il corretto utilizzo, tenendo conto dell'opportunità di favorire la maggior concentrazione possibile degli impianti stessi.

3. Per i fini di cui alla presente legge il termine per l'approvazione della variante da parte della Giunta provinciale previsto dal comma 1 dell'articolo 41 della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 è ridotto a novanta giorni e si prescinde dal parere della commissione urbanistica provinciale.

4. Qualora i comuni non provvedano all'adeguamento dei rispettivi strumenti urbanistici entro i termini stabiliti, la Giunta provinciale può provvedere in via sostitutiva adottando, tramite commissario, gli atti di competenza dei comuni. In tal caso le spese sono ascritte d'ufficio nel bilancio del comune inadempiente.

5. La concessione ad edificare per l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva è rilasciata nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

6. Il rilascio della concessione ad edificare è subordinato all'autorizzazione ai fini di tutela del paesaggio rilasciata, in deroga alle attribuzioni stabilite dal titolo VII, capo IV, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, dal servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia. Tale autorizzazione è resa, nella riunione del comitato di cui al comma 6 bis, dal funzionario che rappresenta il servizio competente in materia di urbanistica e tutela del paesaggio in coerenza con le determinazioni del dirigente del medesimo servizio.

6 bis. Il rilascio della concessione ad edificare è subordinato, in ogni caso, alla determinazione favorevole di un comitato composto da quattro funzionari designati dai dirigenti dei servizi urbanistica e tutela del paesaggio e prevenzione calamità pubbliche, nonché dalla direzione igiene e sanità pubblica in materia di prevenzione ambientale dell'azienda provinciale per i servizi sanitari e dall'agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. Per la costituzione e il funzionamento del comitato si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 9 della legge provinciale 5

settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), come modificato dall'articolo 7 della legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3, fermo restando che per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione di tutti i componenti.

7. La determinazione del comitato è assunta entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta del comune. Il mancato raggiungimento dell'unanimità nel comitato equivale a determinazione negativa; le determinazioni negative del comitato estinguono il procedimento per il rilascio della concessione ad edificare. Contro le determinazioni del comitato è ammesso ricorso alla Giunta provinciale.

8. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i requisiti tecnici concernenti gli aspetti paesaggistici, di prevenzione delle calamità e di protezione dell'ambiente cui devono conformarsi gli impianti di radiodiffusione nell'ambito dei siti di cui all'articolo 1 (Articolo così modificato dall'art. 19 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3. Per la deliberazione prevista dal comma 8 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 20 febbraio 1998, n. 1566 (b.u. 17 marzo 1998, n. 12). Vedi anche l'art. 61, comma 2 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.).

Art. 3 Verifiche del rispetto dei requisiti tecnici

1. Al fine di verificare il rispetto dei requisiti tecnici di cui al comma 8 dell'articolo 2 e delle condizioni alle quali è stata subordinata la concessione ad edificare, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente procede a periodici controlli dei campi elettromagnetici generati dagli impianti, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

2. Nel caso di inosservanza dei requisiti tecnici e delle condizioni di cui al comma 1, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente comunica il relativo verbale di accertamento al comune territorialmente interessato per l'emanazione dei provvedimenti e delle misure sanzionatorie previsti dal titolo X della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22, nonché all'Azienda provinciale per i servizi sanitari per i fini di cui all'articolo 2, comma 4, della legge provinciale 11 settembre 1995, n. 11.

Art. 4 Obblighi di adeguamento al piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione

1. Gli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva collocati fuori dalle aree individuate a termini dell'articolo 2 devono essere rimossi a cura dei rispettivi concessionari entro un congruo termine stabilito dalla Giunta provinciale. Entro il medesimo termine i concessionari devono altresì provvedere al ripristino dello stato originario dei luoghi (Comma così modificato dall'art. 19 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3.).

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma 1, la Giunta provinciale, previa diffida, ha facoltà di procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con decreto del Presidente della Giunta provinciale ed è riscossa secondo le disposizioni della legge per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 5 Agevolazioni per interventi di sistemazione paesaggistica

1. Per gli interventi di sistemazione paesaggistica conseguenti alle demolizioni effettuate ai sensi dell'articolo 4 nonché per gli interventi di razionalizzazione degli impianti di radiodiffusione, la Giunta provinciale, ai soli concessionari in regola con le relative concessioni ad edificare, può provvedere alla corresponsione di appositi sussidi. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le modalità per l'erogazione delle agevolazioni provinciali.

Art. 5 bis Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 2 in materia di rilascio delle concessioni ad edificare per l'installazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva si applicano anche in attesa dell'approvazione del piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, di cui all'articolo 3 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e all'articolo 2 della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Articolo aggiunto dall'art. 62 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10.).

Art. 6 omissis (Disposizioni finanziarie.)